

LAVORO (RAPPORTO DI)  
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-01-2014, n. 1148

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -  
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -  
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -  
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -  
Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24219-2010 proposto da:

ENEL RETE GAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dell'amministratore delegato ing. N.G. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRO' Salvatore, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.F., + ALTRI OMESSI tutti domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato PENZAVALLI GIANCARLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 262/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2010 R.G.N. 1056/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal

Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato COLLELUORI RITA per delega TRIFIRO' SALVATORE;

udito l'Avvocato PENZAVALLI GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

---

**LAVORO (RAPPORTO DI)**

**Indennità**  
in genere

<b>Fatto</b>	<b>Diritto</b>	<b>P.Q.M.</b>
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STILE Paolo - Presidente -

Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere -

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24219-2010 proposto da:

ENEL RETE GAS S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dell'amministratore delegato ing. N.G. elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO' & PARTNERS, rappresentata e difesa dall'avvocato TRIFIRO' Salvatore, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

P.F., + ALTRI OMESSI tutti domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato PENZAVALLI GIANCARLO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 262/2010 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/05/2010 R.G.N. 1056/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l'Avvocato COLLELUORI RITA per delega TRIFIRO' SALVATORE;

udito l'Avvocato PENZAVALLI GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1. Il Tribunale di Massa con distinte sentenze, accogliendo le opposizioni proposte da Rete Enel Gas s.p.a., revocava i decreti ingiuntivi ottenuti da N.A., + ALTRI OMESSI aventi ad oggetto l'indennità di mancato preavviso conseguente alle rispettive cessazioni dei rapporti di lavoro con l'opponente per ultimazione dell'appalto del servizio di fognatura e depurazione per il Comune di Massa e comuni consorziati. Condannava altresì gli opposti alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione dei decreti ingiuntivi e compensava tra le parti le spese processuali. Argomentava il Tribunale che nel caso non ricorreva la ratio sottesa alla previsione [dell'art. 2118 c.c.](#), atteso che il giorno successivo alla cessazione i lavoratori erano stati riassunti dalla società che era divenuta la nuova appaltatrice del servizio, la GAIA s.p.a., sicchè non vi era stata l'esigenza di provvedere economicamente per il periodo per il quale normalmente vi è la ricerca di una nuova occupazione.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto separati appelli i lavoratori, facendo presente che nessun importo è stato loro corrisposto per i titoli oggetto di causa e contestando la tesi adottata dal Tribunale.

Ha resistito Rete Enel Gas s.p.a..

Riuniti gli appelli, la Corte di appello di Genova con sentenza del 24.3.2010-3 maggio 2010 in riforma delle sentenze impugnate, ha respinto le opposizioni proposte da Rete Enel Gas s.p.a. e per l'effetto ha confermato i decreti ingiuntivi opposti. Ha condannato Rete Enel Gas s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione ENEL RETE GAS spa con tre motivi illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la parte intimata.

### **Motivi della decisione**

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione [dell'art. 2118 c.c.](#) in relazione [all'art. 12 disp. gen.](#). La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della ratio [dell'art. 2118 c.c.](#) in riferimento al meccanismo contrattuale previsto dall'art. 6 della contratto collettivo di categoria. Tale disposizione prevedeva l'assunzione da parte della società subentrata nel appalto. Quindi non vi era alcuna soluzione di continuità tra la cessazione del primo rapporto di lavoro e l'attivazione del secondo rapporto di lavoro; conseguentemente non aveva ragion d'essere il preavviso che presuppone un periodo in cui il lavoratore licenziato deve ricercare una nuova occupazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione falsa applicazione dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 in relazione agli [artt. 1362 1363 c.c.](#) In base alla contrattazione collettiva di settore doveva escludersi che nel caso di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto la società cessante fosse comunque tenuta al pagamento dell'indennità di preavviso.

Con il terzo motivo la società ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine allo stesso punto, ossia alla ritenuta debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso.

2. Il ricorso - i cui tre motivi possono essere esaminati congiuntamente - è infondato.

[L'art. 2118 c.c.](#) prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento in cui non ci sia stato un preavviso lavorato senza eccettuare l'ipotesi in cui il lavoratore licenziato abbia immediatamente trovato un'altra occupazione lavorativa, neppure nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva - quale nella specie quella di livello nazionale ex l'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale - preveda un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto di servizi alle dipendenze dell'impresa subentrante lasciando ferme la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante.

Non conferente pertanto è nella fattispecie il principio affermato da Cass., sez. lav., 22 aprile 1995, n. 4553, ed invocato dalla difesa della società ricorrente; pronuncia questa che ha sì ritenuto che l'indennità sostitutiva del preavviso non compete al lavoratore nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (ex [art. 1372 c.c.](#)) seguita, senza soluzione di continuità, da una nuova assunzione dello stesso lavoratore alle dipendenze di un diverso datore di lavoro, atteso che in tale ipotesi non ricorrono le finalità sottese alla disposizione di cui [all'art. 2118 c.c.](#), individuabili, da un lato, nell'esigenza di impedire che il lavoratore si trovi all'improvviso e contro la sua volontà di fronte alla rottura del contratto ed in conseguenza di ciò, versare in una impreveduta situazione di disagio economico, e, dall'altro, in quella di consentire che il lavoratore stesso possa usufruire di un tempo minimo per trovarsi una nuova occupazione o di organizzare la propria esistenza nell'imminenza della cessazione del rapporto di lavoro. Ma appunto tale principio si riferisce alla

diversa fattispecie della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Nè il richiamo dell'art. 6 C.C.N.L. 30 aprile 2003 FISE per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale vale a introdurre una deroga contrattuale sia perchè nulla è previsto quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, sia perchè la disposizione contrattuale in realtà prevede un procedimento per pervenire al passaggio diretto e immediato del personale dell'impresa cessante nell'appalto alle imprese subentrante. Quindi vi era una soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l'impresa cedente e quello successivamente instaurato con l'impresa subentrante. Tale circostanza di fatto, prefigurata dall'art. 6 citato, non vale ad escludere l'applicazione della regola generale posta dall'art. 2118 secondo cui, in caso di recesso dal rapporto di lavoro del datore di lavoro senza giusta causa, quest'ultimo è tenuto al pagamento in favore del lavoratore licenziato dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In questo senso, nella stessa identica fattispecie, si è già pronunciata questa Corte (Cass., sez. lav., 7 giugno 2012, n. 9195, non massimata) su un precedente ricorso proposto dalla medesima società ENEL Rete Gas s.p.a. avverso analogo pronuncia della Corte d'appello di Genova; ricorso parimenti rigettato (pronuncia questa di cui omette di far menzione nella sua memoria ex [art. 378 c.p.c.](#) la difesa della società ancorchè risulti essere la stessa nei due giudizi di cassazione, così ponendo in essere un comportamento processuale che appare non essere rispettoso [dell'art. 88 c.p.c.](#)).

Nel citato precedente questa Corte ha osservato in proposito che le disposizioni della contrattazione collettiva - art. 6 del CCNL di settore e la dichiarazione congiunta in calce allo stesso - non introducono elementi atti a sostenere la tesi della ricorrente, come da quest'ultima prospettato. L'art. 6 in questione, richiamato nella sentenza del giudice d'appello, afferma "nei casi di passaggio di gestione per scadenza del contratto di appalto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante, il datore di lavoro subentrante e la RSU e, in mancanza le RSA delle 00.SS stipulanti, congiuntamente alle strutture territoriali competenti, si incontreranno in tempo utile per avviate le procedure relative al passaggio diretto ed immediato del personale dell'impresa cessante addetto allo specifico appalto, nei limiti dei dipendenti in forza ISO giorni calendariali prima della scadenza dell'appalto". La medesima disposizione prevede, altresì:

"Al personale di cui al comma che precede l'azienda subentrante riconosce il trattamento economico e normativo contrattuale già corrisposto dall'impresa cessante". Come ritenuto dalla Corte d'Appello, facendo corretta applicazione delle regole dell'ermeneutica contrattuale, con congrua motivazione, la suddetta previsione della contrattazione collettiva esclude che nel passaggio di gestione si configuri continuità del rapporto di lavoro tra impresa cessante e impresa subentrante. Il rapporto che si verrà ad instaurare è nuovo rispetto a quello cessato. Le parti sociali hanno voluto sottolineare la cesura tra i due rapporti laddove, nella dichiarazione congiunta in calce all'art. 6, hanno espressamente ribadito che "le parti stipulanti si danno atto che la normativa di cui al presente articolo, in caso di assunzione per passaggio diretto ed immediato, non modifica il regime connesso alla cessazione di appalto che prevede la risoluzione del

rapporto di lavoro con l'impresa cessante - ai sensi della L. 15 luglio 1996, n. 604, art. 3 - e la costituzione ex nova del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante".

Può solo aggiungersi che la generale riserva che le parti contraenti hanno fatto nell'inciso "ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di quanto dovuto per effetto della risoluzione stessa da parte dell'impresa cessante" confermava che l'esclusione dell'indennità di preavviso nel caso di positivo esito nella procedura contrattuale di ricollocamento dei dipendenti dell'impresa che cessava dall'appalto alle dipendenze dell'impresa subentrante avrebbe richiesto una previsione espressa che invece è mancata nell'art. 6 cit..

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

### P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 100,00 (cento) oltre Euro 3.500,00 (tremilacinquecento) per compensi d'avvocato ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2014

---

*c.c. art. 2118*

---